

SALDO IMU E TASI – ANNO 2019

SCADENZA 16 DICEMBRE 2019

IMU e TASI - Per l'anno 2019, il calcolo dei tributi IMU e TASI è confermato secondo le regole e aliquote approvate con Delibera di C.C. n. 2 del 29.03.2019

I versamenti a **SALDO** vanno effettuati entro il **16 DICEMBRE 2019** utilizzando i modelli F24.

1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado nel rispetto dell'art. 11 bis del vigente regolamento	10,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille
Aliquota per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi	10,6 per mille

a) Con riferimento all'esercizio finanziario 2019, si conferma la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

b) Nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53).

c) Non è esclusa dal pagamento l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dalla L. 208/2015. A decorrere dal 1 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

d) In relazione agli eventi sismici verificatisi dal 30/10/2016, gli immobili dichiarati inagibili, e/o per i quali siano state emesse ordinanze sindacali di inagibilità/inutilizzabilità, sono esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI, a decorrere dalla rata scadente il 16/12/2016 e **fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020**

e) Ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono **escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**

2) TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione alla tassa sui servizi indivisibili con efficacia dal 1° gennaio 2019

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 –bis del D.L. 557/93	1 per mille
"Immobili merce" (fabbricati destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.)	1 per mille

Si precisa che l'IMU e la TASI sono tributi in **AUTOLIQUIDAZIONE**. Pertanto, l'Ufficio Tributi non effettua conteggi dovendo il contribuente provvedere autonomamente o con ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale, sulla base della propria condizione possessoria, avvalendosi, in ausilio, dell'applicativo di calcolo IMU e TASI e stampa modello F24 disponibile nel sito <http://www.comune.folignano.ap.it/> del Comune di Folignano "Sportello IUC - CALCOLO IMU-TASI" nella sezione "TRIBUTI"

Il Responsabile del servizio